



# GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Standard tecnici e organizzativi

Versione aggiornata a: febbraio 2024



Fondo Pensione Prevedi  
Via Nizza, 45  
00198 Roma  
Tel.06/88803520  
Fax 06/86320604  
e-mail: [info@prevedi.it](mailto:info@prevedi.it)  
website: [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it)

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 24  
00161 Roma  
Tel. 06/852614  
Fax 06/85261500  
e-mail: [info@cnce.it](mailto:info@cnce.it)  
website: [www.cnce.it](http://www.cnce.it)

## 2.11 **L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA INPS**

Il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS nasce in attuazione della direttiva CEE 987/80 del 20/10/1980, attraverso la quale la Comunità Europea ha inteso tutelare i lavoratori subordinati degli stati membri in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Le due disposizioni normative primarie nazionali cui fare riferimento per la disciplina di tale materia sono le seguenti:

- legge 297/1982, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e prevedeva il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente;
- legge 80/1992 che, oltre ad estendere l'ambito di applicazione del Fondo di garanzia per il TFR anche alle ultime tre mensilità non pagate dal datore di lavoro, ha istituito il Fondo di garanzia per la Previdenza complementare che tutela il lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro insolvente ometta di versare i contributi alle forme di previdenza complementare ovvero li versi in misura inferiore. **In questo caso, il Fondo di Garanzia si surroga nella procedura concorsuale al grado di privilegio con cui è stato ammesso il lavoratore e versa, alla forma di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore, le contribuzioni mancanti. In tal modo il lavoratore non subirà eventuali incapacienze della procedura e vedrà la posizione ristorata dall'Inps.**

### 2.11.1 **REQUISITI PER OTTENERE L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DELL'INPS**

I requisiti a tale fine richiesti sono di seguito elencati:

*Nel caso di datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali:*

- iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, di cui al D. Lgs. 252/2005, al momento della presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- insolvenza del datore di lavoro accertata mediante apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- accertamento del credito relativo alle omissioni contributive poste in essere dal datore di lavoro.

*Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali:*

- iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia;
- Accertamento giudiziale dell'omissione contributiva
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 della legge fallimentare;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;

### 2.11.2 **I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA**

- In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
- In caso di concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;

- In caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
- In caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

Il Fondo di Garanzia non indennizza direttamente i lavoratori; i contributi dovuti verranno quindi versati al fondo di previdenza a cui è iscritto il lavoratore.

### **2.11.3 ADEMPIMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DELL'INPS**

a) **Insinuazione al passivo.** Il lavoratore deve presentare domanda di ammissione al passivo per il recupero delle somme non versate. La domanda si presenta attraverso la propria area personale sul sito dell'Inps, in alternativa il lavoratore si potrà rivolgere a un ente intermediario dell'Inps, come i patronati, o a un legale. Condizione necessaria è che il proprio credito sia stato ammesso alla procedura concorsuale. Si raccomanda al lavoratore di verificare, prima di presentare domanda di insinuazione nella procedura, che la propria Cassa edile non abbia già effettuato, **con successo**, l'insinuazione in suo nome e conto: in tal caso, l'insinuazione per conto del lavoratore, ove ammessa dal tribunale fallimentare competente, sostituisce l'insinuazione dello stesso lavoratore<sup>18</sup>.

**Il Fondo pensione a cui è iscritto il lavoratore non è a conoscenza dell'ammontare dei contributi dallo stesso maturati e non versati** dal datore di lavoro (che dipendono dall'effettivo imponibile TFR mensile). Per questa informazione, il lavoratore potrà rivolgersi alla Cassa Edile territorialmente competente che rilascerà, su richiesta, una certificazione dei contributi versati e di quelli omessi. Il Fondo Pensione può, comunque, certificare i versamenti contributivi effettuati dall'impresa fallita.

#### **b) Richiesta di intervento del Fondo di Garanzia INPS**

Dopo essere stati ammessi alla procedura concorsuale è possibile fare richiesta di intervento del Fondo di Garanzia. La domanda andrà fatta utilizzando l'apposita modulistica disponibile nell'area personale del sito internet dell'INPS, tra cui il modulo SR98 (o mod. SR 94 in caso di richiesta presentata da un erede del lavoratore) con il quale, su richiesta del lavoratore, il Fondo Pensione *certifica* l'iscrizione del lavoratore alla forma pensionistica complementare e l'omissione contributiva. L'invio della domanda avviene in modo telematico attraverso l'area riservata dell'avente diritto sul sito dell'Inps. Alla domanda dovranno essere allegati altri documenti il cui elenco è consultabile sul medesimo sito.

**Condizione necessaria per la richiesta è che l'iscritto alla forma pensionistica complementare non abbia esercitato il riscatto totale (cioè, al 100%) della posizione maturata presso il Fondo Pensione, salvo che il lavoratore non si sia iscritto a un altro fondo pensione successivamente al riscatto e che,**

---

<sup>18</sup> A questo proposito si ricorda che l'INPS, attraverso il messaggio n. 3440 del 20/09/2018, ha riconosciuto il ruolo delle Casse Edili nelle procedure concorsuali. In particolare il lavoratore potrà presentare domanda al Fondo di Garanzia Inps per la previdenza complementare (Circolare 23/08) senza correre il rischio che l'istanza venga rigettata, nonostante il credito sia stato insinuato dalla Cassa Edile.

**quindi, vi risulti iscritto al momento della presentazione della domanda al Fondo di garanzia Inps.**

A tal proposito si ricorda che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione (es., licenziamento o dimissioni volontarie), è possibile riscattare parzialmente la propria posizione, nell'ordine del 50%, 75% o 95% della stessa: in questo modo il lavoratore non perderà la possibilità di chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, e conserverà la propria anzianità di iscrizione alla previdenza complementare per i benefici fiscali conseguenti.